



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 25 febbraio 2011

OGGETTO:	D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 – Determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2011
-----------------	--

L'anno Due mila undici il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **12.00** in Tadasuni nella Sala delle Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
DELIGIA Livio	Sindaco	X	
CARTA Antioco	Vice-Sindaco	X	
OPPO Francesco	Assessore	X	
DEMARTIS Marco	Assessore	X	
MANCA Aurelie	Assessore		X

Presiede la Giunta Comunale il Sindaco **Livio Deligia**.

Verbalizza il Segretario Comunale Dr. **Caria Pietro**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Sig. Livio Deligia - dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2010, approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 03 del 24.03.2010;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio:

PREMesso che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

CONSIDERATO che l'art. 58 del D. Lgs. 446/97 ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1998;

DATO ATTO che l'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della 28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, conferisce al Consiglio Comunale la competenza per la Determinazione delle aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina in materia di ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2003;

VISTO il Decreto Legge 27.05.2008 n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" ed in particolare l'articolo 1 comma 7 che prevede: "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";

VISTA la Legge 24 Luglio 2008 n. 126 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie. (G.U. del 26 luglio 2008, n. 174)

DATO ATTO che la legge predetta recita:

Art. 1 - Esenzione ICI prima casa

1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.

VISTO l'art.1 del decreto legge del 27 maggio 2008, n.93, come modificato dalla legge di conversione del 24 luglio 2008 n.126 il quale sospende fino alla definizione del nuovo patto di stabilità interno il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, affidando alle Sezioni regionali di Controllo le relative verifiche con l'obbligo di riferire l'esito dei controlli eseguiti alle Sezioni riunite in sede di controllo nonché alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO che tale divieto è stato successivamente confermato anche per il triennio 2009/2011 dagli artt.77-bis e 77 ter del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla legge 6 agosto 2008, n.133. In particolare, il citato art.77bis, al comma 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno

2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art.1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010 con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ed una **pertinenza** per categoria catastale - riconosciute e nel rispetto del Regolamento Comunale;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011.

VISTA la Legge 13 Dicembre 2010, n. 220 (Legge Finanziaria 2011 G.U. n. 297 del 21.12.2010);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2003;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.03.2004;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) DI PROPORRE al Consiglio Comunale di confermare con riferimento all'esercizio finanziario **2011**, le aliquote dell'Imposta comunale sugli Immobili – **I.C.I.** - nelle seguenti misure:

a) Unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**: **Esente** (con esclusione delle Categorie Catastali A1-A8-A9);

b) Unità immobiliari rientranti nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze: **4,0%** (diconsi quattrovirgolazero per mille)

c) Altre Unità immobiliari non rientranti nelle categorie catastali suddette: **4,0%** (diconsi quattrovirgolazero per mille)

d) Aree edificabili: **4,0%** (diconsi quattrovirgolazero per mille)

e) Terreni agricoli: **Esenti**

2) DI DETERMINARE, altresì, per l'anno 2011, la detrazione per l'abitazione principale in **€ 103,29** (Euro CentoTreVirgoLaVentiNove);

3) DI STIMARE, conseguentemente, il gettito complessivo dell'Imposta ICI in **€ 8.500,00**, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2011;

4) DI DISPORRE che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

6) DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro

Pareri

AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267.

Tadasuni 25.02.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
rag. Melas Vellio

Pubblicazione e invio ai capigruppo

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N°267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.

Tadasuni 09.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria